

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3288

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **LIBRANDI**

Misure per il distacco del personale delle Forze di polizia presso gli uffici giudiziari e gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza

Presentata il 2 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire per ridurre la mole di carico amministrativo cui sono sottoposti gli uffici giudiziari e gli uffici delle Forze di polizia, attraverso una valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità già presenti negli organici.

Senza dubbio, il ciclo della vita e l’allungamento dell’età di lavoro rendono difficoltoso per gli addetti delle Forze di polizia più anziani lo svolgimento di compiti operativi, richiedenti in molti casi sforzo fisico. Tuttavia, costoro sono tipicamente dotati di esperienza, competenza e flessibilità accumulate negli anni, che possono essere messe a frutto attraverso il

distacco — nei sei mesi antecedenti alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità e nel periodo successivo al pensionamento nella forma del volontariato — presso gli uffici giudiziari e gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza.

L’articolo 1 della proposta di legge prevede, quindi, la possibilità di richiedere il distacco.

L’articolo 2 disciplina l’attività di volontariato degli appartenenti alle Forze di polizia in quiescenza presso gli uffici giudiziari e gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza.

L’articolo 3 reca le norme attuative e le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Distacco del personale delle Forze di polizia presso gli uffici giudiziari e gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza).

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli uffici giudiziari e degli uffici amministrativi delle Forze di polizia, agli appartenenti alle Forze di polizia è data facoltà, nei sei mesi antecedenti alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, di prestare attività lavorativa presso gli uffici giudiziari competenti per il territorio in cui prestano servizio o quelli di residenza o di effettivo domicilio, nonché presso gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza, previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione.

2. Il personale distaccato ai sensi del comma 1 presta servizio presso l'amministrazione di destinazione per il tempo residuo tra la data di effettivo distacco e il collocamento in quiescenza.

ART. 2.

(Volontariato degli appartenenti alle Forze di polizia in quiescenza presso gli uffici giudiziari e gli uffici amministrativi del Corpo di appartenenza).

1. I beneficiari della facoltà di cui all'articolo 1 possono, al momento del collocamento in quiescenza e tramite le associazioni di categoria, continuare a prestare servizio di volontariato presso i medesimi uffici.

2. Gli appartenenti alle Forze di polizia già in quiescenza, previo parere favorevole degli uffici giudiziari territorialmente competenti, possono, tramite le associazioni di categoria, prestare servizio di

volontariato presso uffici giudiziari del territorio di residenza o di effettivo domicilio.

ART. 3.

(Norme attuative e disposizioni finanziarie).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 e per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2.

2. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00



17PDL0035650